



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **18** del **29-09-20**

Codice Ente: 10065

Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 E RELATIVE AGEVOLAZIONI VALIDE PER L'ANNO 2020.

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MIGLIORATI ANGELO	P	MIGLIORATI FABIO	P
FERRARI GUERINO PASIO	P	TOMASONI ROBERTO	P
FERRARI FABIO (1988)	P	PASINETTI FRANCESCO	P
FERRARI SERAFINO	P	FERRARI FABIO	A
BONA SIMONA	P	SORLINI ANDREA	P
TOMASONI MARIA LUISA	P		

presenti n. 10 assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Maria Luisa Tomasoni che illustra l'argomento soffermandosi in modo particolare sul nuovo percorso procedurale per la definizione delle tariffe TARI introdotto da ARERA e sulle notevoli difficoltà incontrate per adempiere alle nuove disposizioni..

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Andrea Sorlini, il quale chiede la dinamica dei costi dei servizi espletati e le modalità di finanziamento per la copertura delle agevolazioni previste.

Il Sindaco comunica che i costi del servizio in argomento sono tendenzialmente in aumento principalmente perché aumentano le quantità di rifiuti trattati. Specifica che le agevolazioni programmate sono finanziate con risorse proprie dell'Ente.

Interviene il Consigliere Fabio Ferrari – capogruppo di maggioranza - dichiarando che la maggior parte delle agevolazioni previste sono per favorire le attività colpite dalla pandemia COVID-19.

Il Sindaco, constatato che sul punto non vi sono altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020 ha previsto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI ed ha dato conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territoriale Competente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato, in particolare, la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti Kd per la parte variabile della tariffa;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 238 del 26/06/2020, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione n. 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

VERIFICATO che nel territorio in cui opera il Comune di Castione della Presolana **non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito**, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato **approvato il piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO la Sezione 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2014 e s.m.i che disciplina la tassa sui rifiuti TARI;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede **l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe** del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che il **termine** per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato differito dapprima dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, in seguito al 31 luglio 2020 e da ultimo a seguito di approvazione definitiva del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19 **al 30 settembre 2020**;

ATTESO che:

- il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *"I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- il Comune di Castione della Presolana non si avvale di tale facoltà e pertanto nel triennio non vi saranno conguagli di cui trattasi;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario **non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe**, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 **confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999**, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VISTO l'articolo 58-quinquies del D.L. 124/2019 n. 124, che ha modificato le tabelle del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, ed ha collocato gli **"studi professionali"** nella categoria 9;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un **costo complessivo di gestione** del servizio pari ad **euro 805.162,63**, che il Comune dovrà interamente coprire con la tariffa, calcolata per l'anno 2020, secondo il metodo normalizzato sopraindicato;

DATO ATTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il **Tributo Provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 5% da corrispondere a favore dell'Amministrazione Provinciale;

RICHIAMATO l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

- 5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:
 - ✓ l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - ✓ i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- 5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.
- 5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

VERIFICATO che, oltre al **limite di crescita annuale** delle entrate tariffarie, di cui all'art 4 dell'allegato A della delibera Arera n. 443/2019, ARERA con l'art. 3, stabilisce anche un **limite all'incremento della componente variabile dei costi**, prevedendo che per l'anno 2020-2021 il totale della tariffa variabile complessiva non possa essere inferiore o superiore del 20% rispetto a quella imputata alle utenze nell'anno 2019. Qualora gli importi fossero superiori al 120% della quota prevista per l'anno precedente, gli importi vanno riclassificati e la parte eccedente dovrà essere inserita tra i costi fissi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta ha comportato per il Comune di Castione della Presolana una **riclassificazione dei costi**, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che la **variazione annuale** tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato nella **misura dell'2,70%**;

RILEVATO che:

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa,
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc

e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il **costo presunto, per l'anno 2020**, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi euro **805.162,63** e comprende:
 - 1) i **costi fissi**, pari al 358.800,33 dell'intero costo,
 - 2) i **costi variabili**, pari al restante 446.362,30
come risulta dalla deliberazione n. 17 in data odierna relativa all'approvazione del PEF 2020;
- con le tariffe l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le macrocategorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, e ritiene corretto continuare, in linea con i criteri degli anni precedenti, a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **85,93% per le utenze domestiche** e del **14,07% per le utenze non domestiche** (produttive), come esplicitato di seguito:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 691.876,24	% costi fissi utenze domestiche	85,93%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 85,93\%$	€ 308.317,12
		% costi variabili utenze domestiche	85,93%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 85,93\%$	€ 383.559,12
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 113.286,39	% costi fissi utenze non domestiche	14,07%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 14,07\%$	€ 50.483,21
		% costi variabili utenze non domestiche	14,07%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 14,07\%$	€ 62.803,18

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd riportati **nell'allegato A) e B)** e precisato che in continuità alle precedenti annualità:

- con lo scopo di privilegiare i nuclei famigliari più numerosi, ai sensi del punto 4.1, dell'allegato 1, del DPR n. 158/1999 si applicano percentuali decrescenti al coefficiente kb (coefficiente proporzionale di produttività che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo) per quantificare la parte variabile delle utenze domestiche,
- per le utenze non domestiche si è conferma la scelta, già effettuata negli anni precedenti, di apportare una variazione in aumento dei coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd), rimanendo comunque discosti dal

limite massimo per la maggior parte delle classificazioni previste dalla norma e basate sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo di ciascuna categoria. Rispetto a tale scelta fanno eccezione le categorie 16, 17, 18 e 20 per le quali i coefficienti sono stati mantenuti ai livelli minimi;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RITENUTO di approvare le **tariffe TARI relative all'anno 2020**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione **allegato A) e B)**, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2020;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni sia degli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

PREMESSO che;

- con D.P.C.M del 31/01/2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, e successivamente prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- le **straordinarie misure di contenimento del contagio dal COVID-19** adottate a partire dal mese di febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone, con effetti che si rifletteranno per tutto il 2020, con la progressiva ripresa delle varie attività;
- l'emergenza epidemiologica in atto e i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;
- ARERA è intervenuta a integrare il quadro regolatorio in maniera continua anche durante l'emergenza, nei modi di seguito esplicitati, sicché le

amministrazioni locali si sono trovate a dover definire le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 entro una cornice normativa instabile e talora di incerta interpretazione;

- l'Autorità con **deliberazione 07/05/2020, n. 158** ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la medesima deliberazione ARERA ha previsto la facoltà di introdurre **agevolazioni tariffare** per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico, demandando ad un successivo provvedimento l'individuazione della copertura finanziaria;
- ARERA ha di conseguenza adottato la deliberazione 26/06/2020, n. 238, in cui ha indicato le regole da applicarsi per garantire la **copertura sia degli oneri derivanti** dall'attuazione della deliberazione 07/05/2020, n. 158, sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza,
- l'Autorità ha prospettato che le agevolazioni di cui al punto precedente possano essere poste a carico di tutti i contribuenti TARI attraverso un riparto dei costi nei tre esercizi successivi, facendo tuttavia salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

DATO ATTO che sono attualmente pendenti più ricorsi al TAR avverso la deliberazione n. 158/2020, in quanto sembra che l'Autorità si sia spinta oltre le competenze ad essa assegnate dalla specifica legge delega;

RITENUTO di non poter attendere oltre per la predisposizione e l'approvazione del piano finanziario dei rifiuti per l'anno 2020 e delle conseguenti tariffe TARI nel rispetto del termine prorogato con Legge;

VISTA la **nota Ifel del 24/04/2020** che chiarisce "la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid-19";

TENUTO CONTO dell'art. 1, **comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147**, che dispone che *"il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 definite "riduzioni atipiche". La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata per effetto di provvedimenti governativi o locali come previsto dalla deliberazione di ARERA, in quanto la produzione dei rifiuti ha subito una contrazione,
- la maggiore incisività dell'intervento del Comune di Castione della Presolana è perseguita con una riduzione anche della parte fissa per le medesime utenze non domestiche, e non solo della parte variabile, come invece previsto da ARERA;
- l'Amministrazione comunale ritiene altresì di dover intervenire con una riduzione anche a favore delle utenze domestiche che, in conseguenze

dell'epidemia, sono rimaste chiuse od inutilizzate per alcuni mesi c.d. "utenze a disposizione o seconde case" anche in considerazione della vocazione fortemente turistica dell'Ente;

RITENUTO opportuno, in funzione di quanto sopraindicato ed in relazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicare, per il solo anno 2020, "**agevolazioni COVID-19**" a favore delle categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo quanto di seguito indicato e utilizzando fondi propri di bilancio al fine di non gravare sul resto dell'utenza;

RITENUTO di stabilire nel seguente modo le "**agevolazioni COVID 19**" valide per l'anno 2020:

- **per utenze non domestiche**, a norma dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158/2020 e 238/2020, secondo i seguenti criteri: *riduzione della tariffa fissa e variabile, per le utenze non domestiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali, per un ammontare complessivo pari a massimo € 35.200,00= (riduzione del 30% ca.);*
- **per utenze domestiche** c.d. "a disposizione" individuate dalla tariffa n. 1.13 – 1.14, a norma dell'art.1, comma 660, della l. 27/12/2013, n. 147, secondo i seguenti criteri: *una riduzione della tariffa fissa e variabile per un ammontare complessivo pari a massimo € 16.000,00= (riduzione del 3% ca.);*

VISTO l'art. 112 del D.L. 34/2020, con il quale è stato istituito il *Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, (cd. Fondo Zone Rosse)* con il vincolo di destinare le risorse ad interventi di **sostegno di carattere economico** e sociale connessi con l'emergenza sanitaria COVID-19;

RITENUTO opportuno finanziare le "agevolazioni COVID-19" a favore delle utenze non domestiche con il fondo sopra indicato;

VERIFICATO che le detrazioni sopra indicate pertanto **saranno finanziate** tramite fondi di bilancio così individuati:

- agevolazioni per utenze non domestiche per massimo € 35.200,00 mediante fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020, cosiddetto *Fondo Zone Rosse*,
- agevolazioni per utenze domestiche cosiddette "a disposizione" per massimo € 16.000,00 mediante la quota di avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019, già approvato, anche derivante dalla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

PRESO ATTO che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – capitolo TARI art. 29, stabilisce che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in due rate, le cui scadenze verranno stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le **rate relative all'anno 2020**:

- prima rata 30/11/2020
- seconda rata 26/02/2021
- unica soluzione 30/11/2020

DATO ATTO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha **natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione**, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000,

VISTO l'allegato parere del Revisore dei Conti, prot. n. 8998 del 18/09/2020, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 – **allegato C**);

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, nonché le riduzioni secondo quanto descritto in precedenza valide per il medesimo anno;

VISTO:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/12/2019,
- Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in 27/12/2019;

RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali nella definizione del ruolo Tari 2020 e nella trasmissione dei modelli di pagamento ai contribuenti nel rispetto dei termini stabiliti (30/11/2020), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area affari generali e dal Responsabile dell'Area programmazione finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 42;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019 ed i relativi allegati;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con riferimento in particolare alla Sezione TARI;

Indetta quindi la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 10
- Votanti n. 10
- Favorevoli n. 9
- Contrari n. 1 (Andrea Sorlini)
- Astenuti nessuno

DELIBERA

1° - Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna.

2° - Di approvare le **tariffe** della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 determinate sulla base dei coefficienti per Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) di cui alle **allegate tabelle A) ed B)**, parti integrante e sostanziale del presente atto.

3° - Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020.

4° - Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultante dal Piano Finanziario 2020.

5° - Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%.

6° - Di introdurre, in funzione di quanto sopraindicato ed in relazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo anno 2020, le "**agevolazioni COVID-19**" a favore delle categorie di utenze non domestiche e domestiche, secondo quanto si seguito indicato:

- **per utenze non domestiche**, a norma dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 238/2020, secondo i seguenti criteri: *riduzione della tariffa fissa e variabile, per le utenze non domestiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali, per un ammontare complessivo pari a massimo € 35.200,00= (riduzione del 30% ca.);*
- **per utenze domestiche** c.d. "a disposizione" individuate dalla tariffa n. 1.13 – 1.14, a norma dell'art.1, comma 660, della l. 27/12/2013, n. 147, *secondo i seguenti criteri: riduzione della tariffa fissa e variabile per un ammontare complessivo pari a massimo € 16.000,00= (riduzione del 3% ca.).*

7° - Di applicare le "agevolazioni COVID-19" secondo le **seguenti modalità**:

- a) d'ufficio per le utenze non domestiche con codici ATECO rientranti fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie – in caso di difformità dei codici ATECO rilevati si farà riferimento all'autocertificazione presentata al protocollo dell'Ente inerente l'individuazione dei periodi di sospensione delle attività;
- b) d'ufficio per le utenze domestiche iscritte nella categoria tariffaria n. 1.13 “uso domestico – un componente – non residente” e n. 1.14 “uso domestico– due componenti–non residenti” desumibili dalla banca dati del Comune aggiornata alla data in cui verrà approvato il Ruolo Tari 2020.

8° - Di dare atto che le “agevolazioni COVID-19” hanno carattere atipico e straordinario, che sono adottate ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147-2013 in deroga all'art. 25 del Regolamento IUC – Sezione TARI in quanto applicabili per il solo anno 2020.

9° - Di dare atto che le disposizioni inerenti le “agevolazioni COVID-19” sono adottate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

10° - **Di finanziare** le agevolazioni sopra indicate tramite fondi di bilancio così individuati:

- agevolazioni per utenze non domestiche per massimo € 35.200,00 mediante fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020, cosiddetto *Fondo Zone Rosse*,
- agevolazioni per utenze domestiche per massimo € 16.000,00 mediante la quota di avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019, già approvato, anche derivante dalla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

11° - Di disporre che con successiva variazione di Bilancio verranno stanziati apposite risorse a copertura delle “agevolazioni COVID-19” definite con il presente atto al fine del rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i..

12° - Di dare atto che ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – capitolo TARI il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2020 dovrà essere effettuato in **due rate** scadenti il 30 novembre 2020 ed il 26 febbraio 2021 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020.

13° - Di stabilire che sia effettuata un'unica bollettazione applicando le tariffe di cui alla presente, per ragioni di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, poiché il disposto dell'art. 13, comma 15-bis, del DL 201/2011, come integrato dal D.L. 34/2019, comporta la duplicazione degli oneri di stampa, imbustamento, spedizione e recapito delle bollette, ed è penalizzante per i contribuenti.

14° - Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del **Portale del federalismo fiscale**, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

15° - Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

16° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 9, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari n. 1 (Andrea Sorlini), astenuti nessuno.

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P..R n. 1199/71.

CM\MTD\AP\

Deliberazione di Consiglio Comunale N.18 del 29-09-2020

**IL PRESIDENTE
MIGLIORATI ANGELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BERNARDI MARINO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)